

## **FAQ FEAMPA - Obiettivo specifico 1.1: rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale ed ambientale**

*(ultimo aggiornamento 21 gennaio 2025)*

### **FAQ n. 1**

#### **DOMANDA:**

Relativamente al bando a valere sull'Obiettivo Specifico 1.1 – Azioni 1 e 3 (DD n. 374 del 04/12/2024) si chiede se, per le operazioni attivate, possa essere ritenuto ammissibile l'acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto ed idonei alla vendita diretta del pescato da parte dei pescatori.

#### **RISPOSTA:**

Si chiarisce che investimenti finalizzati a migliorare le *performance* aziendali ed a fornire *valore aggiunto* alle produzioni o alla qualità del pesce catturato, per cui risulta ammissibile l'acquisto di mezzi di trasporto oggetto del quesito, non sono coerenti con le operazioni attivate al momento dal bando, atteso che tale spesa rientra nell'operazione n.66 (economico).

Le azioni e relative operazioni attivate dal bando, sono finalizzate a rendere le imprese della pesca, comprese quelle delle acque interne, più competitive e resilienti, mediante investimenti a bordo o investimenti destinati alla realizzazione di lavori e/o a singole attrezzature, con lo scopo di migliorare prioritariamente *le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori*, ma non a fornire valore aggiunto alla produzione

Pertanto, l'acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto ed idonei alla vendita diretta del pescato da parte dei pescatori NON è ammissibile a finanziamento.

Per l'acquisto di un furgone refrigerato/coibentato con lo scopo di valorizzare la propria produzione attraverso la vendita diretta del pescato sarà necessario attendere la pubblicazione di un nuovo bando a valere, per la piccola pesca costiera sull'azione 1 – intervento 111102, mentre la imprese non di piccola pesca costiera mediante l'azione 4 -intervento 111402.

Si chiarisce infine che tale spesa, finalizzata alla valorizzazione della propria produzione, deve essere sostenuta dall'impresa armatrice che si occupa della commercializzazione del prodotto proveniente dalle imbarcazioni armate dall'impresa stessa.

### **FAQ n. 2**

#### **DOMANDA:**

Relativamente al bando a valere sull'Obiettivo Specifico 1.1 – Azioni 1 e 3 (DD n. 374 del 04/12/2024) si chiede se, per le operazioni attivate, possa essere ritenuta ammissibile la spesa per l'installazione di alette anti rollio per il miglioramento della stabilità dell'imbarcazione.

**RISPOSTA:** nell'ambito dell'operazione 1 del bando di cui al DD n. 374 del 04/12/2024 sia per l'azione 1 che l'azione 3 esiste la possibilità di sostenere le spese relative ad investimenti per migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione:

- investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità.

Sulla base di quanto evidenziato è ammessa la spesa per l'installazione di alette stabilizzatrici che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità.

### FAQ n. 3

**DOMANDA** -Nel bando di cui al DRD 374 del 4 dicembre 2024 al paragrafo “3.6 Spesa massima ammissibile” la soglia minima della spesa ammissibile è fissata in € 15.000,00. Si chiede se tale valore è comprensivo anche delle spese generali.

**RISPOSTA** – Sì, il valore di € 15.000,00 costituisce il minimo ammissibile per il totale di tutte le voci di spesa collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Pertanto tale valore è comprensivo anche delle spese generali che come riportato al paragrafo 3.1 lett. c) del Bando sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell’importo totale delle altre spese ammissibili.

### FAQ n. 4

**DOMANDA** - Nel bando di cui al DRD 374 del 4 dicembre 2024 al paragrafo “3.6 Spesa massima ammissibile” la spesa massima ammissibile è desunta dalla tabella riportata nel medesimo paragrafo. Si chiede se tale valore è comprensivo anche delle spese generali.

**RISPOSTA** - No, il bando di cui al DRD 374 del 4 dicembre 2024 al paragrafo “3.6 Spesa massima ammissibile” stabilisce che *“L’importo della spesa massima ammissibile è calcolato per singolo peschereccio e per l’intero periodo di programmazione ed è funzione del numero di GT”*.

Tuttavia, si precisa che per ciascuna imbarcazione, il valore della spesa massima ammessa non tiene conto degli acquisti che non sono pertinenza dell’imbarcazione (operazione 7) e non tiene conto delle spese generali.

Il totale di tutte le voci di spesa collegate alla preparazione ed esecuzione della operazione (spese generali) può eccedere tale valore che costituisce pertanto, la spesa massima ammissibile su cui calcolare la percentuale di contributo pubblico spettante ad una medesima imbarcazione.

### FAQ n. 5

**DOMANDA** - Relativamente al bando di cui al DRD 374 del 4 dicembre 2024, si chiede se una cooperativa che acquista attrezzature per più imbarcazioni e raggiunge la soglia minima di € 15.000 può ottenere il finanziamento?

**RISPOSTA** - Sì, nel caso di più imbarcazioni partecipanti alla richiesta di contributo, se la somma della spesa prevista per ogni imbarcazione risulta *non inferiore* alla spesa minima ammissibile, fissata in € 15.000,00, l’istanza è considerata ammissibile.

Nel caso di una domanda di sostegno che prevede l’interessamento di più imbarcazioni da pesca, questa deve essere presentata dall’armatore delle imbarcazioni aderenti all’iniziativa.

## FAQ n. 6

**DOMANDA** - Si chiede se le imbarcazioni lunghezza fuori tutto inferiori a 12 mt aventi una stazza, misurata in GT rientranti nella fascia tra 10 e 25, sono considerate imbarcazioni di piccola pesca costiera con possibilità di ottenere un contributo pari al 100% della spesa ammessa?

**RISPOSTA** - Così come indicato nelle disposizioni attuative dell'Obiettivo Specifico 1.1, rientrano nella definizione di piccola pesca costiera *i pescherecci operanti nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio*. Per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera, così come sopra definita, l'aliquota di intensità di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile come previsto nell'Allegato III del Reg. (UE) 2021/1139 (Riga 7).

## FAQ n. 7

**DOMANDA** - Relativamente bando di cui al DRD 375 del 4 dicembre 2024 si chiede se può essere considerata ammissibile la spesa di un generatore di corrente elettrica.

**RISPOSTA** - Sì, come riportato al paragrafo 1 dell'Allegato A al bando di attuazione, il sostegno per *“investimenti finalizzati all'ammodernamento ovvero alla sostituzione del motore principale e dei motori secondari (compresi generatori di corrente elettrica)”* è previsto *“per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 24 metri f.t e nel segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca”* nell'ambito della operazione 01 - Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica.